



CIRCOLARE N. 63

Personale Docente

Personale ATA

Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione

Prof. Francesco Maratea

e p.c. Medico Competente

Dott. Fabio Tonelli

Milano, 8 novembre 2023

OGGETTO: sorveglianza sanitaria - a.s. 2023-2024. Riferimento normativo: articoli 15 e 41 del D.Lgs. 81/08

Si ricorda che il **D.Lg. 81/2008** e s.m.i. in materia di sorveglianza sanitaria dei Lavoratori, al **TITOLO I - SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA** prevede quanto segue:

(...)

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (...);

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

(...)

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.



Premesso quanto sopra, in merito alle eventuali **visite su richiesta del lavoratore**, si precisa quanto segue.

Ogni lavoratore, anche se non sottoposto a sorveglianza sanitaria obbligatoria, può richiedere in qualsiasi momento una visita al medico competente, qualora essa sia correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, o suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta.

La richiesta scritta deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico e p.c. all'RSPP ed inviata agli indirizzi di posta elettronica

- MIIS058007@istruzione.it
- francesco.maratea@iisfrisi.it

Essa sarà quindi inoltrata dal Dirigente al Medico Competente il quale valuterà la reale necessità della visita e, in caso positivo, attiverà la sorveglianza sanitaria comunicando al Dirigente scolastico la data di effettuazione della stessa.

Si precisa inoltre che la visita a richiesta si conclude, come negli altri casi di cui al punto 2 art. 41, con un giudizio di idoneità alla mansione specifica trasmesso dal medico competente al Dirigente scolastico e al lavoratore stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Luca Azzollini)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)

/Maratea